



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 17/2010/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 2 marzo 2010, composta dai Magistrati:

Dott.	Ugo REPPUCCI	Presidente
Dott.	Salvatore CORRADO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo Referendario relatore
Dott.	Walter BERRUTI	Referendario
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Referendario

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la richiesta proveniente dal Comune di Moncalieri, n. 5766 del 3 febbraio 2010, sull'inclusione dell'IRAP nei compensi professionali per la progettazione e l'avvocatura interna;

Vista l'Ordinanza n. 9/PAR/2010 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune di Moncalieri, con nota a firma del Commissario Straordinario, ha formulato una richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, in merito all'inclusione dell'IRAP nei compensi professionali per la progettazione e l'avvocatura interna.

In particolare, a fronte di un quadro normativo non chiaro, nonché di pronunce discordanti da parte di diverse Sezioni regionali della Corte dei conti, il Comune istante chiede se, ai fini della determinazione dell'imponibile da assoggettare alle ritenute di legge nel caso di compensi professionali aggiuntivi relativi agli incentivi per la progettazione o per l'avvocatura interna, l'Irap debba essere trattenuta o meno in fase di erogazione ai dipendenti pubblici.

MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che,

innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in esame:

1) Requisito soggettivo:

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto alla ordinaria sfera di competenze della Corte.

I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati "di norma" per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. L'inesistenza dell'organo non costituisce tuttavia elemento ostativo alla richiesta di parere, visto che la disposizione normativa usa la locuzione "di norma", non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.

Infine la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall'Organo rappresentativo dell'Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco).

La richiesta di parere in esame proviene dal Comune di Moncalieri, ed è stata formalizzata dal Commissario Straordinario.

Sotto il profilo soggettivo, dunque, la richiesta di parere si palesa ammissibile, in quanto, come già ritenuto da altre Sezioni regionali in casi analoghi (Sez. Reg. Contr. Sardegna, delib. n. 6/2004; Sez. Riunite Regione Sicilia, delib. nn. 11/2006 e 3/2007), il Commissario esercita le funzioni del Sindaco.

2) Requisito oggettivo:

I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché, da ultimo, nella deliberazione n. 5/2006, deve ritenersi riferito alla "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

Inoltre, come precisato nei citati atti di indirizzo, possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei Conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale.

La richiesta di parere ha ad oggetto norme incidenti su equilibri di bilancio e gestione finanziaria dell'ente e pone questioni di ordine generale.

Pertanto, detta richiesta è da ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.

3) Merito:

Il Comune istante chiede se, ai fini della determinazione dell'imponibile da assoggettare alle ritenute di legge nel caso di compensi professionali aggiuntivi relativi agli incentivi per la progettazione o per l'avvocatura interna, l'Irap debba essere trattenuta o meno in fase di erogazione ai dipendenti pubblici.

Si tratta dunque di stabilire se nei compensi spettanti ai dipendenti dell'ente per l'attività di progettazione di opere o lavori pubblici ai sensi dell'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici del 2006 (nel quale sono confluiti gli artt. 17 e 18 della L. n. 109/1994 e l'art. 1, comma 207 della L. n. 266/2005) siano compresi, oltre agli oneri previdenziali e assistenziali a carico all'amministrazione (per i quali v'è previsione espressa), anche quelli per l'Irap dovuta dalla medesima.

Parimenti, avendo riguardo a quanto stabilito all'art. 1, comma 208, della legge 266 del 2005, ai sensi del quale "le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'Avvocatura interna delle Amministrazioni Pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro", occorre chiarire se l'espressione "oneri riflessi" ivi usata si riferisca, oltre che agli oneri previdenziali ed assistenziali, anche all'IRAP.

Alcune pronunce di Sezioni regionali questa Corte, (Sez. Veneto, parere n. 22/2008; Sez. Molise, parere n. 6/2009), valorizzando il dato letterale e, quindi, l'omessa menzione dell'Irap nella norma citata, hanno dato risposta negativa.

La Sezione Lombardia di questa Corte (parere n. 4 del 2008, parere n. 101 del 2008), invece, è giunta a conclusioni di segno opposto, basate su un'interpretazione sistematica.

La Sezione, alla luce di quanto previsto nella deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno 2009, n. 9, ritiene che la generale rilevanza dell'argomento, nonché la presenza di pronunce contrastanti sul quesito posto dal Comune di Moncalieri, nota allo stesso Comune, esigano una risposta che garantisca uniformità di indirizzo, prevenendo ulteriori contrasti.

P.Q.M.

La Sezione sospende la pronuncia sulla richiesta di parere pervenuta dal Comune di Moncalieri e dispone la rimessione degli atti alla Sezione delle Autonomie per le determinazioni di competenza.

Copia della presente deliberazione, unitamente alla richiesta di parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, alla Sezione delle Autonomie.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 2 marzo 2010.

Il Primo Referendario Relatore
F.to Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA

Il Presidente
F.to Dott. Prof. Ugo REPPUCCI

Depositato in Segreteria il 4 marzo 2010
Per il Dirigente
Dott. Gregorio VALENTINI
F.to Dott. Federico SOLA